



COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso

Economico finanziaria vigilanza

Tel. 0422/798525

Fax 0422/791045

Ordinanza n.35

Monastier di Treviso, 26/11/2015

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S. R.D 773/1931 E NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE. MODIFICA DEGLI ORARI.

IL SINDACO

Premesso che:

- con Ordinanza n. 27 del 16.09.2015, è stata imposta una limitazione oraria al funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS installati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, che qui si intende integralmente richiamata nelle sue premesse e motivazioni;

Considerato che:

- permane la volontà di tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgere di situazioni patologiche legate alla ludopatia, ritenendo che la salute delle persone sia meritevole di particolare attenzione anche a scapito della libertà d'impresa;
- l'adozione di strumenti regolamentari, deve essere legata ad un coordinamento sovra comunale, al fine di armonizzare l'azione amministrativa ed evitare fenomeni di "migrazione" dei giocatori verso altri pubblici esercizi in comuni limitrofi ove non vi è alcuna limitazione all'attività di gioco;
- è ferma volontà incentivare le attività di aggregazione nelle migliori forme, favorendo comportamenti virtuosi e agevolando i pubblici esercizi che nel corso dei prossimi mesi instaureranno un dialogo costruttivo e coordinato con l'Amministrazione Comunale per organizzare eventi che abbiano come primaria finalità quello dell'aggregazione positiva e della crescita sociale;
- l'Amministrazione Comunale ha avviato con i comuni limitrofi un percorso di uniformità delle regolamentazioni degli orari oggetto del presente provvedimento

TUTTO CIO' PREMESSO

Ritenuto di ampliare l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi descritti, fino a quando non sarà raggiunta una maggiore uniformità regolamentare da parte degli altri comuni limitrofi;

DISPONE

Che nei seguenti esercizi pubblici:

a) Autorizzati ex art 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

b) Autorizzati ex art 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.).

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE INOLTRE

L'applicazione, in caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza, della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981.

In caso di particolare gravità e recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma sesto TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

La presente ordinanza venga notificata dal messo Comunale a tutti i pubblici esercizi presenti sul territorio Comunale.

AVVERTE CHE

Il provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura e, successivamente, trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on line.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto con sede in Venezia Palazzo Gussoni, Strada Nuova Cannaregio 2277 - 2278, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data odierna ovvero proporre Ricorso Straordinario al Capo della Stato entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data odierna.

Il Sindaco
Paola Moro